Consiglio Nazionale dei Geologi

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 5 agosto 2026

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001540 del 05/08/2026
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 552

OGGETTO: ATTIVITÀ DI GEOFISICA APPLICATA ALL'ESPLORAZIONE DEL SOTTOSUOLO E COMPETENZE PROFESSIONALI.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul quadro normativo relativo alle attività di geofisica applicata all'esplorazione del sottosuolo, a seguito di segnalazioni informali pervenute da alcuni Ordini Regionali e iscritti all'Albo unico nazionale.

L'art. 41, comma 1, lettera c), del D.P.R. 328/2001 prevede espressamente che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A dell'Albo dei geologi le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali, relativi a "le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici".

In questi ultimi rientra l'impiego di strumenti di indagine indiretta per l'esplorazione del sottosuolo, la caratterizzazione delle sue proprietà e l'individuazione di specifiche anomalie presenti al suo interno. La corretta programmazione delle indagini, la loro direzione, l'elaborazione e l'interpretazione dei risultati richiedono la conoscenza delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, strutturali, idrogeologiche e geoambientali del sito indagato, che influenzano in modo determinante la propagazione e la risposta dei segnali utilizzati.

Le attività di geofisica applicata all'esplorazione del sottosuolo costituiscono, pertanto, attività che l'ordinamento professionale riconduce alla professione di geologo.

Restano ferme le competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre professioni tecniche nei rispettivi ambiti di attività, nonché le eventuali disposizioni speciali che disciplinano specifici settori applicativi, così come previsto dal richiamato art. 41, comma 1, e dal precedente art. 9 del D.P.R. 328/2001.

Il Consiglio Nazionale richiama l'attenzione sul fatto che lo svolgimento delle menzionate attività in assenza del prescritto titolo abilitativo e della relativa iscrizione all'Albo professionale può rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 348 del Codice Penale.

Si invitano pertanto gli Ordini Regionali a curare l'osservanza della normativa vigente, a vigilare per la tutela del titolo professionale e a reprimere l'eventuale esercizio abusivo della professione.

Cordiali saluti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

IL PRESIDENTE
Roberto Troncarelli